MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 09 del 17/04/2023	**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO ALLA DOTT.SSA RUSSELLO CARMELA AI SENSI DELL' ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 26.08.1992 N. 7 E SS.MM.II.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma elettorale, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;
- l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 (modificato dall'art.41 della L.R. 26/93, dall'art. 4 della L.R.38/94, integrato dall'6, comma 1, della L.R. 41/96 modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R.6/97 e, da ultimo, dall'art. 9 L.R. n. 5 del 17-2-2021) recita: "*1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato. 2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato. 4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati. 5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione. 6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse*";

CONSIDERATO, quindi, che la prevista facoltà di cui alla richiamata disposizione normativa si sostanzia nel potere conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione dotati di documentata professionalità, la cui finalità può anche

riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità;

VISTA la Deliberazione n. 33/2014/PAR del 04.03.2014, con la quale la sezione di Controllo della Corte dei Conti per la regione Sicilia così si esprime sugli incarichi affidati ad esperti del Sindaco,ex art. 14 L.R. n. 7/1992: " *- vanno ascritti alla categoria delle consulenze; - i compensi debbono rientrare nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6 comma 7 D.L. n.78/2010; - non rientrano nel programma del consiglio Comunale; - il conferimento avviene intuitu personae*";

PRESO ATTO CHE:

- la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 139/2010, e la sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 26 del 20.10.2013, hanno stabilito, con riferimento al limite di spesa di cui al D.L. n. 78/2010, che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente;
- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, all'art. 57 comma 2 statuisce che: "*a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché' ai loro enti strumentali in forma societaria* ***cessano di applicarsi le seguenti disposizioni*** *in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:*
  a) omissis...;
  b) ***articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;***
  c) omissis.;

CONSIDERATO CHE:

- la Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale d'Appello Regione Sicilia – sentenza 2 aprile 2008 n. 122) ha espresso orientamento favorevole in ordine alla legittimità dell'incarico ad esperti per realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al Sindaco;
- la stessa Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale d'Appello Regione Sicilia – sentenza 11 febbraio 2020 n. 11) ha espresso orientamento favorevole in ordine alla legittimità dell'incarico a soggetti esterni dotati di elevata professionalità e specifica competenza, che possano fornire un valido supporto al Sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni d'indirizzo politico-amministrativo in materie particolarmente complesse, delicate ed in continua evoluzione, quali la contabilità ed il risanamento, ponendosi in sinergia e non in sostituzione con i funzionari del settore finanziario;
- la norma di cui all'art. 14 l.r. n.7/1992 prevede un rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti;
- l'incarico di esperto deve essere conferito solo per fini istituzionali, deve rispettare il limite numerico, non superare l'importo massimo della retribuzione, deve garantire l'effettività della prestazione svolta, deve assicurare la specifica professionalità richiesta, in maniera tale che la scelta del Sindaco eviti di trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;
- in base alla soglia demografica di questo Comune, il Sindaco potrebbe conferire fino a 2 incarichi;
- ai sensi del comma 5 del predetto art. 14 L.R. 07/92 agli esperti nominati dal Sindaco spetta un compenso mensile che non può superare lo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali;

RITENUTO CHE:

- l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestate nel curriculum vitae ed alla capacità di assolvere ad un ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto della nomina, richiede un giudizio di affidabilità sulla capacità dell'incaricato di rappresentare gli indirizzi politico- programmatici dell'Amministrazione Comunale, orientando la sua azione in senso conforme agli interessi pubblici perseguiti dagli Organi politici dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che con determina sindacale n. 4 del 17/01/2022 è stata già incaricata in precedenza la Dott.ssa Carmela Russello, nata il 25.01.1969, quale esperto ex art.14 della legge regionale 26.08.1992, n.7 e successive modifiche e di integrazioni, con particolare riferimento al Settore Economico Finanziario per la gestione delle questioni testé esplicitate, stante la sua professionalità, competenza e di esperienza maturata nel campo contabile - finanziario in specie della Finanza Pubblica;

RITENUTO che l'incarico di che trattasi possa essere prorogato alla Dott.ssa Russello Carmela la quale, come si evince dal curriculum vitae, agli atti dell'ente, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia per assolvere alle questioni già richiamate in precedenza;

DATO ATTO che:

- l'apporto della dott.ssa Russello Carmela, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, si rivela conducente in rapporto al contributo potenziale nel quadro prospettico delle azioni attuative delle linee programmatiche delineate;
- la medesima ha dimostrato di essere in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie,

CONSIDERATO che per le motivazioni anzidette, risulta urgente e indifferibile provvedere alla nomina dell'esperto per le problematiche citate, ai sensi del richiamato art.14 della legge regionale 26.08.1992, n.7;

DATO ATTO che:

- il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 stabilisce il trattamento economico lordo dell'esperto nella misura annua di quello del dirigente della seconda qualifica dirigenziale;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo mensile lordo di € 1.125,00 lordi di oneri e contributi fiscali;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento sub lett. "A" per costituirne parte integrante ed essenziale;

CONSIDERATO che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 14, comma 6, della l.r. 7/1992 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della l.r. 7/92;
- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'incaricato potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- il compenso avrà decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di adozione del formale impegno di spesa e fino alla scadenza stabilita, è da intendersi convenuto dalle due parti;
- il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione, al fine di mettere la sua esperienza,
- verrà acquisita la necessaria autorizzazione a svolgere incarichi extra-ufficio (articolo 53 D. Lgs. n. 165/2001) dall'amministrazione di appartenenza;

EVIDENZIATO che l'incarico è a tempo determinato, e non può avere durata superiore a quello del mandato del Sindaco, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, fermo restando la possibilità di revoca fra le parti;

VISTO il disciplinare di incarico allegato;
RITENUTOLO meritevole di approvazione;
VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- il conferimento dell'incarico de quo risponde a principi di interesse pubblico, atteso che una corretta gestione in materia economico- finanziaria, di bilancio e programmazione economica, si innesta in un programma economico di riassetto dei rapporti, anche sociali, in un disegno di maggiore responsabilizzazione politico-finanziaria dei vari attori istituzionali per conseguire ottimi risultati nella conduzione della politica di bilancio e nella politica fiscale, che versa in una già difficile situazione dovuta al dissesto finanziario dell'Ente;
- il conferimento di un incarico di esperto da parte del Sindaco possa consentire di espletare in maniera ottimale le complesse attività connesse alle politiche per una corretta gestione in materia economico-finanziaria, di bilancio e programmazione economica;
- per evidenti ragioni di contenimento della spesa, l'importo lordo complessivo del corrispettivo afferente al conferimento dell'incarico deve risultare di gran lunga inferiore rispetto a quello massimo stabilito dalla norma sopracitata, in ragione anche dell'apposito stanziamento presente nel bilancio;
- la quantificazione dell'importo da corrispondere deve tenere conto del fatto che viene richiesta la presenza dell'esperto presso la sede comunale almeno una volta a settimana, per due/tre ore, secondo la disponibilità oraria dell'esperto che deve comunque interloquire e collaborare in modo organico e compiuto con il Sindaco anche attraverso il web e gli strumenti elettronici, elaborando, se del caso, proposte utili, ovvero riscontrando tempestivamente quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 02/02/2022, immediatamente esecutiva, con la quale si deliberava il dissesto finanziario del Comune di Naro, ai sensi dell'art.244 e seguenti del D.Lgs.267/2000;

VISTO l'art. 248 del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone al comma1: "*A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del Decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del Bilancio*";

VISTO l'art. 250, comma 1 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone che: "*Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con l'esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso*";

RITENUTO che
- occorre guidare e di indirizzare gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria e di rendicontazione in chiave sistematica, al fine di accentuare l'azione amministrativa e contabile per il risanamento dell'Ente;
- Occorre definire strumenti di programmazione e monitoraggio finalizzati al rispetto del pareggio di bilancio, agli equilibri di bilancio e ad altre prescrizioni cogenti riferiti alla programmazione finanziaria a seguito del dichiarato dissesto finanziario;
- l'evoluzione costante della disciplina in materia di ordinamento finanziario e contabile, in nuovi principi contabili, le varie pronunce della Corte dei Conti, nonché le prescrizioni di cui al Titolo VIII intitolato "Enti Locali Deficitario Dissestati" del D.Lgs. n. 267/2000, impongono dovuti e improrogabili adempimenti amministrativi e finanziari;
- appare, pertanto, necessario e opportuno che il Sindaco, nell'interesse dell'Ente, possa avvalersi di una figura che lo supporti, nell'affrontare e gestire le complesse problematiche connesse agli adempimenti afferenti l'avvenuta dichiarazione del dissesto finanziario, per rivedere i Regolamenti in materia finanziaria e dei Tributi, per la revisione in chiave finanziaria e programmatica nei rapporti con l'OSL;
- ciò implica il ricorso a figura dotata di specifica e comprovata qualificazione professionale, maturata attraverso una precisa esperienza legata alle questioni economico finanziarie testé richiamate, per una pronta e puntuale attuazione presso questo Ente;

RILEVATO che indispensabile, conseguentemente, avvalersi della prestazione di idoneo esperto, da incaricare ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato art. 14 della legge regionale 26.08.1992, n. 7;

VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) **DI CONFERIRE** alla Dott.ssa Carmela Russello [OMISSIS...] l'incarico di esperto ai sensi dell'art.14 della legge regionale 26.08.1992, n. 7, per i motivi e le finalità espresse in narrativa, con effetto dalla data di sottoscrizione del disciplinare, per lo svolgimento delle attività meglio specificate in premessa, connesse con le materie di ordine Economico - Finanziario, con l'avvenuta dichiarazione del Dissesto finanziario, secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico che si allega al presente provvedimento sub lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. ..... articoli;
2) **DI DARE ATTO** che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare ed ha durata sino al termine del mandato del Sindaco previo reciproco consenso;
3) **DI DARE ATTO** che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale.
4) **DI INCARICARE** il Responsabile del Settore al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento.
5) **DI PRECISARE** che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei compiti infra descritti.
6) **DI STABILIRE** che l'incaricato per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie, e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.
7) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del I settore di provvedere ad impegnare la somma lorda mensile di € 1.125,00 alla Miss.1 – Progr. 1 – Tit.1 Macr.103 del bilancio pluriennale 2019-2021, Esercizio Finanziario 2023;
8) **DI DISPORRE**, a cura dell'Ufficio competente, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/ Consulenti e collaboratori" e sezione "Pubblicità-notizia"

Il Sindaco
(on. Maria Grazia E. Brandara)